



REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

del 18 dicembre 2000

REGOLAMENTO SUI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

Art. 1. Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono gli art. 107 e 186 della Legge organica comunale e 99b della Legge di applicazione e complemento del CCS.

Art. 2. Definizione

Sono pubblici secondo il presente regolamento i posteggi d'uso comune.

Art. 3. Uso

¹L'uso dei posteggi pubblici è regolato per mezzo di parchimetri o per mezzo di disco orario (zona blu); in luoghi discosti o poco frequentati il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora.

³L'uso dei posteggi per biciclette e ciclomotori è libero e gratuito .

Art. 4. Autorizzazioni

¹Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici delle zona con disco orario (zone blu) senza limitazioni di tempo.

²Hanno per principio diritto all'autorizzazione:

- a) ogni fuoco del Comune limitatamente a due veicoli leggeri di uso personale;
- b) le persone titolari di commerci limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
- c) ospiti di alberghi e simili, ospiti presso case di vacanza e ospiti presso domiciliati nel Comune;
- d) le persone che svolgono un'attività lucrativa nel comune.

³L'autorizzazione può subordinatamente essere concessa anche ad altre persone in quanto sussista una disponibilità di posteggi.

⁴Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio tenuto conto della disponibilità di posteggi e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

⁵Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato di una tassa secondo la seguente tabella:

	Utenti di cui ai punti a), b), c), d)		altri casi	
	min	max	min	max
Tassa in franchi				
Annua	300	600	500	800
Mensile	50	100	100	200
Giornaliera unicamente per gli utenti di cui al punto c)			Solo utenti di cui al punto c) 5	Solo utenti di cui al punto c) 10

⁶L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi e non equivale alla garanzia di diritto all'occupazione qualora il posteggio risulti occupato.

Art.5 Concessioni

¹L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privato.

²La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale tra un minimo di fr. 800 e un massimo di fr. 2000 per posteggio.

Art.6 Deleghe e applicazioni

¹Il Municipio, tramite ordinanza, definisce le tasse annuali, il numero delle concessioni e le norme di applicazione del presente regolamento.

²Il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica dell'Autorità competente.

Approvato dal Consiglio comunale di Orselina il 18 dicembre 2000.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 26 marzo 2001.

La modifica dell'art. 4 è stata approvata dal Consiglio comunale in data 23 settembre 2002 e dalla Sezione degli enti locali in data 26 novembre 2002.